

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

Avv. MAURIZIO DISCEPOLO
Avv. VINCENZO RAPEX
Avv. ALESSANDRA GAMBACORTA
Avv. ENNIO TOMASSONI COMPAGNUCCI SPAGNOLI
Avv. OLIMPIA FRAPICCINI
Avv. BARBARA SCHIADA'
Avv. MOIRA MERCANTI
Avv. SIMONA RAMPIONI
Avv. DANIELE DISCEPOLO
Avv. LARA DISCEPOLO

60121 ANCONA - via Matteotti n. 99
tel. 071 / 54000 – 206448 – 2073928
fax 071 / 54914

00141 ROMA – via Conca d' Oro n. 184/190, pal. D
tel. e fax 06 / 37513632

info@studiodiscepolo.com
www.studiodiscepolo.eu

Allo Spett.le

MINISTERO DELLA SALUTE

VIA PEC: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

VIA PEC: gab.postacert.sanita.it

VIA PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Alla Spett.le

REGIONE MARCHE

VIA PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

OGGETTO: Tar Lazio – Roma – sez. III – quater, ordinanza del 30.11.2023 n. 7878/2023 Reg. Provv. Cau. – payback dispositivi medici Evamed s.r.l. /Min. Salute + altri (n. r.g. 13015/2023)

Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web delle
Amministrazioni evocate in giudizio

Spett.li Amministrazioni,

con giudizio pendente innanzi alla Sez. III-quater del TAR Lazio – Roma con r.g. n. 13015/2023, Evamed s.r.l. ha impugnato, chiedendone l' annullamento, i seguenti atti e/o provvedimenti:

- il Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

- gli allegati al predetto decreto e in particolare dell'allegato A - Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano allegato al Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022;
- il decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, pubblicato in data 15 settembre 2022 in GURI, "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";
- il decreto 6 ottobre 2022 "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-2022)";
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00042) (GU Serie Generale n.76 del 30-03-2023)" art. 8 co. 3. "Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis."
- l'istanza di riscontro alla richiesta di accesso agli atti "*pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022*" notificata alla società ricorrente in data 15/16.12.2022 con la quale è stato comunicato il link per l'accesso al modello CE per i singoli atti di interessi, nonché l'accesso agli atti delle singole Aziende Sanitarie di certificazione della spesa e mediante la quale è stato comunicato alla società ricorrente la pubblicazione del decreto n. 52 del 14.12.2022;
- l'istanza di riscontro alla richiesta di accesso agli atti "*pay back dispositivi medici DM 6.7.2022, ai sensi della legge 241/1990*" notificata alla società ricorrente in data 13.1.2023 mediante la quale è stato comunicato il link per avere accesso al modello CE per i singoli atti di interesse, agli atti delle singole aziende sanitarie di certificazione della spesa e mediante la quale è stato comunicato che al medesimo sito web era stato pubblicato il prospetto analitico degli importi di payback dovuti a carico di ciascuna azienda fornitrice distinto per anno di interesse;

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

- la comunicazione di avvio del procedimento “ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascun degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” notificata alla società ricorrente in data 14.11.2022;
- ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto, nonché degli atti normativi, presupposti, connessi e conseguenti a quelli sopra

Il ricorso è stato proposto contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Marche, l’ Agenzia Regionale Sanitaria, Settore Assistenza Farmaceutica Protesica Dispositivi Medici della Regione Marche, l’ Agenzia Italiana del Farmaco e la soc. Eurospital s.p.a., tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.

Con ordinanza n. 7878, del 30.11.2023, comunicata in pari data, il Tar Lazio – Roma sez. III-quater ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre rispettabili amministrazioni intimate, nei confronti degli enti e soggetti infra indicati, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Tale notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti web di tutte le Vostre spett.li Amministrazioni, entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza presidenziale (avvenuta il 30 novembre 2023), di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III-quater, n.r.g. 13015/2023;
- il nome di parte ricorrente: Evamed s.r.l. (C.F. 02375730427), con sede Ancona (AN) Frazione Varano n. 334;
- l’indicazione delle Amministrazioni intimate: l’ Agenzia Regionale Sanitaria, Settore Assistenza Farmaceutica Protesica Dispositivi Medici della Regione Marche, l’ Agenzia Italiana del Farmaco;
- il testo integrale del ricorso allegato alla presente comunicazione;
- l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

• l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, ord. 30.11.2023, n. 7878;

Unitamente a tali informazioni, codeste Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali copia:

1) dell'ordinanza in oggetto, emessa dal T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-quater, 30.11.2023, n. 7878, ivi allegata;

2) del ricorso;

3) l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della anzidetta ordinanza, di cui dovranno essere riportati gli estremi.

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita;

- dovranno inoltre rilasciare alla scrivente difesa un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

- dovranno, infine, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (T.A.R. Lazio-Roma, ord. 30.11.2023, n. 7878 ivi allegata).

Si chiede dunque cortesemente a codeste spett.li Amministrazioni di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto entro 30 (trenta) giorni dal 30 novembre 2023, secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.

Si resta in attesa del riscontro alla presente istanza tramite rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione, in base a quanto ordinato dal T.A.R.

Ancona, 14.12.2023

Avv. Daniele Discepolo

Avv. Lorenzo Gambella